


Pubblicato il 19/10/2024

N. 04459/2024 **REG.PROV.PRES.**
N. 07637/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2024, proposto da
Roberto Coppola, Davide Borghi Gentile, Roberto Abate, Silvia Contiguglia,
Rosalia Di Giorgio, Vito Maniscalco, Laura Andorlini, Maria Luigia Apa, Cinzia
Paladini, Chiara Pinto, Mauro Salvitti, Graziella Santangelo, rappresentati e difesi
dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandra Mammetti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto

“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in parte qua e per quanto di interesse di parte ricorrente;

- delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, la tabella A/3, la tabella A/7 e la tabella A/8;

- dell’Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto «Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”»;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di parte;

Ritenuta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2024.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO